REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 111/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di tale tabella.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [2]. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Un apparecchio dotato di uno schermo a colori del tipo a cristalli liquidi (LCD) provvisto di uno schermo tattile («touch-screen»), con diagonale dello schermo di circa 38 cm (15 pollici), con: — risoluzione nativa di 1 024 × 768 pixel, — risoluzioni supportate: 640 × 350, 720 × 400, 640 × 480, 800 × 600 e 1 024 × 768 pixel, — formato 4:3, — pixel pitch di 0,297 mm, — luminosità di 250 cd/m^2, — angolo di visione orizzontale di 120°; angolo di visione verticale di 100°, — tempo di risposta di 17 ms — contrasto di 400:1, — pulsanti di accensione/spegnimento e di comando. L'apparecchio è dotato delle seguenti interfacce: — connettore D-Sub, — porta USB e connettore RS 232 per collegare lo schermo tattile a una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni (ADP). L'apparecchio è dotato di un supporto con un meccanismo che permette di regolarne l'inclinazione e l'orientamento e di una superficie antiriflesso. Il monitor è destinato ad essere utilizzato per esempio presso i terminali di informazione per clienti o venditori. La superficie tattile permette agli utilizzatori di inserire dati in questi terminali. Il monitor è in grado di visualizzare i segnali provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni.	8528 51 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla sezione XVI, nota 3, e dal testo dei codici NC 8528 e 8528 51 00. L'apparecchio svolge le funzioni sia di un dispositivo di immissione di dati x e y, di cui alla voce 8471, sia di un monitor di cui alla voce 8528. Oltre alla visualizzazione delle informazioni, l'apparecchio permette agli utilizzatori di inserire dati. Tenuto conto della progettazione, della concezione e delle caratteristiche oggettive dell'apparecchio, in particolare della capacità del monitor di funzionare indipendentemente dall'immissione dei dati, la funzione di visualizzazione costituisce la principale caratteristica dell'apparecchio conformemente alla sezione XVI, nota 3. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ovvero il formato, il pixel pitch, adatto a una visualizzazione ravvicinata per periodi prolungati, la luminosità, le interfacce comunemente utilizzate nei sistemi automatici di elaborazione delle informazioni, il meccanismo di regolazione dell'inclinazione e dell'orientamento, nonché la superficie antiriflesso, il monitor è considerato del tipo esclusivamente o essenzialmente destinato ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471. L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice 8528 51 00 fra gli altri monitor dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471